



DELIBERAZIONE
n. 46 del 25 settembre 2018

Oggetto: **DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA: xxxx/ Wind Tre xxx.**

Presenti:

ENZO BROGI	<i>Presidente</i>
CHETI CAFISSI	<i>Vice Presidente</i>
ALBERTO LAPENNA	<i>Componente</i>
ELETTRA PINZANI	<i>Componente</i>
MASSIMO SANDRELLI	<i>Componente</i>

Assenti:

Presiede: **Enzo Brogi**

Segretario: **Luciano Moretti** *Dirigente sostituto per le funzioni e attività inerenti il Corecom incaricato della redazione del presente atto*

II COMITATO REGIONALE per le COMUNICAZIONI

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, "*Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità*";

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249 "*Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*", in particolare l'art. 1, comma 6, lettera a), n. 14 e comma 13;

VISTO il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 recante il "Codice delle comunicazioni elettroniche";

VISTA la legge regionale Toscana 25 giugno 2002, n. 22 "Norme e interventi in materia di informazione e comunicazione. Disciplina del Comitato Regionale per le Comunicazioni", in particolare l'art. 30, e il "Regolamento Interno di organizzazione e funzionamento del Comitato regionale per le comunicazioni" (ex art. 8 legge regionale 1° febbraio 2000, n. 10);

VISTO l' "Accordo quadro concernente l'esercizio delle funzioni delegate ai comitati regionali per le comunicazioni e la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome", sottoscritto in data 28 novembre 2017;

VISTA la "Convenzione per il conferimento e l'esercizio della delega di funzioni ai Comitati Regionali per le Comunicazioni", sottoscritta tra l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e il Comitato regionale per le comunicazioni della Toscana in data 16 gennaio 2018", e in particolare l'art. 5, comma 1, lett. e);

VISTA la Delibera Agcom n. 179/03/CSP "Approvazione della direttiva generale in materia di qualità e carte dei servizi di telecomunicazioni ai sensi dell'articolo 1, comma 6, lettera b), numero 2, della legge 31 luglio 1997, n. 249" e successive modifiche e integrazioni;

VISTA la Delibera Agcom n. 173/07/CONS, All. A "Regolamento in materia di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazioni elettroniche ed utenti" e successive modifiche ed integrazioni";

VISTA Delibera Agcom n. 274/07/CONS "Modifiche ed integrazioni alla delibera 4/06/CONS: modalità di attivazione, migrazione e cessazione nei servizi di accesso" e successive modifiche ed integrazioni";

VISTA Delibera Agcom n. 41/09/CIR "Integrazioni e modifiche relative alle procedure di cui alla delibera n. 274/07/CONS ed alla portabilità del numero su rete fissa";

VISTA la Delibera Agcom n. 73/11/CONS All. A "Regolamento in materia di indennizzi applicabili nella definizione delle controversie tra utenti ed operatori";

VISTA la Delibera Agcom n. 276/13/CONS "Approvazione delle Linee Guida relative all'attribuzione delle deleghe ai CoReCom in materia di risoluzione delle controversie tra utenti ed operatori di comunicazioni elettroniche";

VISTA l'istanza GU14 n. 162 del giorno 6 maggio 2016 con cui la società xxx chiedeva l'intervento del Comitato Regionale per le Comunicazioni (di seguito, per brevità, CoReCom) per la definizione della controversia in essere con la società Wind Tre xxx (già Wind Telecomunicazioni xxx, di seguito, per brevità, Wind) ai sensi dell'art. 14 del Regolamento in materia di procedure di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazioni elettroniche ed utenti, approvato con Delibera Agcom n. 173/07/CONS, Allegato A (di seguito il "Regolamento");

ESAMINATI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

1. La posizione dell'istante.

La società istante, titolare con la società Wind, di un contratto *business* sull'utenza n. 055 3438xxx e su connesse utenze mobili n. 342 8927xxx, n. 339 2580xxx e n. 327 1030xxx, lamenta, da parte dell'operatore, la mancata attivazione del servizio sull'utenza fissa *de qua*, nelle more del passaggio dal precedente gestore Vodafone Italia xxx.

In particolare, nell'istanza introduttiva del procedimento, l'istante ha dichiarato quanto segue:

- nell'agosto 2014, per conto della società Wind, si presentava in azienda un agente che proponeva un'offerta per la fornitura del servizio voce e di connessione internet, con portabilità dell'utenza fissa e delle numerazioni mobili da Vodafone Italia xxx a Wind; il passaggio non si perfezionava e non riusciva ad ottenere alcuna informazione in merito alle difficoltà incontrate nell'attivazione del contratto.

In data 13 aprile 2016 la parte istante esperiva nei confronti degli operatori Wind e Vodafone Italia xxx, tentativo obbligatorio di conciliazione presso il CoReCom Toscana, tentativo che si concludeva con verbale attestante il fallimento dello stesso con entrambi gli operatori.

In base a tali premesse l'istante ha chiesto:

- i) la "*chiusura definitiva contratto*";
- ii) "*l'annullamento dell'intera posizione debitoria*";
- iii) il "*risarcimento per tutti i danni sostenuti pari a € 1.100,00*".

2. La posizione dell'operatore.

La società Wind, in data 10 giugno 2016, ha fatto pervenire, ai sensi e nei termini di cui all'art. 16, comma 2 del Regolamento, una memoria difensiva, con documentazione in allegato nella quale ha preliminarmente esposto "*una breve ricostruzione degli eventi*" dalla quale emerge che:

- "*il cliente, nella propria istanza, lamenta la mancata attivazione della linea 055343xxx, richiesta per MNP da Vodafone. Da verifiche effettuate sui sistemi e come emerge dalle schermate olq allegate, la linea de qua non si è attivata in quanto sono pervenuti due ko rispettivamente in data 30/07/14 e 01/07/14 con motivazione "Dn non associato all'accesso da migrare"*.
- "*A seguito dei Ko ricevuti la scrivente ha contattato più volte e, precisamente nelle date 27 – 28 agosto, 1 18 e 22/09 parte istante al fine di verificare i dati ma tutti i contatti sono stati vani*".

L'operatore ha, quindi, dedotto che, *“dalla documentazione allegata, Wind risulta assolutamente estranea alla vicenda, atteso che ha assolto correttamente a tutti i doveri tecnici posti a carico dell'OLO Recipient dalla Delibera 274/07/CONS, in materia di migrazione. In particolare, la predetta Delibera, recante “Modifiche ed integrazioni alla delibera 4/06/CONS: modalità di attivazione, migrazione e cessazione nei servizi di accesso”, prevede “misure a tutela dei consumatori, in quanto garantisce la migrazione degli utenti con minimo disservizio e la libertà di scelta degli stessi nel cambiare fornitore di servizi di accesso, in coerenza con quanto previsto all'articolo 1, comma 3 della legge 2 aprile 2007, n. 40”. Specificamente, la delibera 274/07/CONS introduce una procedura bilaterale volta ad assicurare una concreta attuazione della facoltà riconosciuta all'utente di trasferire la propria utenza ad altro operatore, evitando incertezze sui tempi di attivazione del servizio e disservizi”.*

L'operatore Wind ha rappresentato, inoltre, *“che la richiesta di risarcimento danni è inammissibile. E' noto infatti che l'art 19 co 4 della Delibera AGCOM 173/07/Cons circoscrive chiaramente il potere demandato all'autorità e, quindi anche ai Corecom in sede di definizione della controversia. prevedendo che “L'Autorità, con il provvedimento che definisce la controversia, ovi riscontri la fondatezza dell'istanza, può condannare l'operatore ad effettuare i rimborsi di somme risultate non dovute al pagamento di indennizzi nei casi previsti dal contratto dei servizi, nonché nei casi individuati dalle disposizioni normative o da delibere dell'autorità”.*

Infine l'operatore ha sottolineato che l'istante, alla data del deposito delle memorie difensive, presentava *“una situazione amministrativa irregolare, con un insoluto pari ad 1767,89 €, di sua esclusiva competenza”.*

3. La replica dell'istante.

In data 20 giugno 2016, la parte istante ha fatto pervenire, ai sensi e nei termini di cui all'art. 16, comma 2, del Regolamento, una memoria di replica, con documentazione in allegato, con la quale ha respingeva quanto affermato nella memoria dell'operatore Wind.

In particolare, l'istante ha osservato:

- *“di essere stato informato per la prima volta in merito a quanto affermato dal gestore nella sua memoria difensiva circa i KO pervenuti “rispettivamente in data 30/07/14 e 01/07/14. Schermate di cui (...) non conosce l'esistenza in quanto nessuno lo ha mai contattato per dare una risposta ai (...) reclami”;*
- *“le comunicazioni citate nelle memorie, con cui il gestore ha comunicato all'istante i KO relativi alla mnp, non risultano mai pervenute ed il gestore aveva sia il recapito mobile che email” dell'istante;*
- *“l'agente di Wind non rispondeva alle segnalazioni in merito all'interruzione del servizio e alla mancata portabilità”.*
- *quanto comunicato in sede di memoria di replica dall'operatore “doveva essere comunicato nel 2014 e non nel 2016”.*

L'utente ha, infine, ribadito le richieste di *“storno dell'intera posizione debitoria” e di “indennizzo per mancata risposta ai reclami, per mancato funzionamento utenza per oltre 7 mesi, pari a €1.000,00”.*

4. La richiesta integrativa istruttoria a Telecom Italia xxx (*Wholesale*).

L'Ufficio, sulla base degli atti e delle dichiarazioni rese dalle parti, ha chiesto una integrazione istruttoria ai sensi dell'art. 18 del Regolamento a Telecom Italia xxx (*Wholesale*) con la quale veniva richiesto alla società Telecom Italia xxx divisione rete (*Wholesale*) di indicare i passaggi tra operatori intervenuti nel periodo gennaio 2014 – giugno 2016 sull'utenza 055 3438xxx intestata a xxx, allegando le schermate "Pitagora" e/o schermate estratte dal sistema di "Customer Relationship Management" ("CRM"), il relativo tracciato record in formato .xml di tutte le fasi delle migrazioni e/o altra documentazione utile

"In CRM 3.0

Ordine di MIGRAZIONE di RIENTRO IN TI DI ULL LNA CON NP VODAFONE

Data_ricezione_ordine 07/10/2015

Data_attesa_consegna 19/10/2015

Data_espletamento 19/10/2015

Ordine di ATTIVAZIONE NORMALE DI ULL LA VODAFONE

Data_ricezione_ordine 27/02/2016

Data_attesa_consegna 07/03/2016

Data_espletamento 07/03/2016

Ordine di MIGRAZIONE di RIENTRO IN TI DI ULL LA+NP

Data_ricezione_ordine 16/05/2017

Data_attesa_consegna 25/05/2017

Data_espletamento 01/06/2017

In allegato le schermate".

5. Motivazione della decisione.

Alla luce di quanto emerso nel corso dell'istruttoria, le richieste formulate dalla parte istante possono trovare un parziale accoglimento come di seguito precisato.

In primis si rileva che:

- la domanda *sub i*) volta ad ottenere la "*chiusura del contratto*" è inammissibile atteso che, in quanto tale, esula dalle competenze dell'Autorità, in quanto connessa ad un obbligo di *facere* estraneo alla cognizione del Corecom ai sensi dell'art. 19 del Regolamento, comma 4, poiché l'oggetto della pronuncia è limitato agli eventuali rimborsi o indennizzi previsti dal contratto, dalle carte dei servizi, nonché nei casi individuati dalle disposizioni normative o da delibere dell'Autorità;
- la domanda *sub ii*) di "*risarcimento per tutti i danni sostenuti pari a € 1.100,00*", in quanto richiesta di tipo risarcitorio esula dalla competenza di questo Corecom, ai sensi dell'articolo 19 del Regolamento, essendo di competenza esclusiva dell'Autorità giudiziaria ordinaria. Le richieste di risarcimento dei danni, tuttavia, possono essere interpretate come richieste di accertamento di un comportamento illegittimo da parte dell'operatore e del conseguente diritto all'indennizzo, come statuito dal paragrafo III.1.3 delle "*Linee guida in materia di risoluzione delle controversie tra utenti ed operatori di comunicazioni elettroniche*" di cui alla Delibera Agcom n. 276/13/CONS. Pertanto la presente disamina s'incentrerà sull'omessa attivazione dei servizi sull'utenza n. 055 3438xxx nelle more del passaggio dall'operatore Wind a Vodafone, nonché sulla mancata risposta ai reclami.

Nel merito:

Sull'omessa attivazione dei servizi sull'utenza n. 055 3438xxx nel passaggio dall'operatore Vodafone Italiaxxx a Wind.

La società istante ha dedotto l'omessa attivazione di servizi sull'utenza *de qua* con Wind nelle more del passaggio da Vodafone Italia xxx, laddove l'operatore ha dedotto la correttezza del suo operato, avendo ricevuto *“due ko rispettivamente in data 30/07/14 e 01/07/14 con motivazione “Dn non associato all'accesso da migrare” e avendo comunicato all'utente gli impedimenti “nelle date 27 – 28 agosto, 18 e 22/09 (...) al fine di verificare i dati”.*

La doglianza dell'istante è fondata e meritevole di accoglimento per le ragioni che seguono.

Ai fini di una migliore comprensione della fattispecie oggetto di contestazione, sembra utile premettere una sintetica descrizione del complesso quadro normativo in materia di migrazione della telefonia fissa, evidenziandone gli aspetti di maggior rilievo ai fini che qui interessano. La legge 2 aprile 2007, n. 40 recante *“conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, recante misure urgenti per la tutela dei consumatori, lo sviluppo di attività economiche e la nascita di nuove imprese”*, ha riconosciuto all'utente finale la facoltà di trasferire il contratto di fornitura del servizio in capo ad un altro operatore. A tal riguardo, si segnala il disposto dell'articolo 1, comma 3, della predetta legge, secondo cui: i *“contratti per adesione stipulati con operatori di telefonia e di reti televisive e di comunicazione elettronica, indipendentemente dalla tecnologia utilizzata, devono prevedere la facoltà del contraente di recedere dal contratto o di trasferire le utenze presso altro operatore senza vincoli temporali o ritardi non giustificati e senza spese non giustificate da costi dell'operatore e non possono imporre un obbligo di preavviso superiore a trenta giorni”*. A valle di tale normativa, l'Agcom ha adottato la Delibera n. 274/07/CONS recante *“Modifiche ed integrazioni alla delibera 4/06/CONS: modalità di attivazione, migrazione e cessazione nei servizi di accesso”*, la Delibera Agcom n. 41/09/CIR recante *“Integrazioni e modifiche relative alle procedure di cui alla delibera 274/07/CONS ed alla portabilità del numero su rete fissa”* e la Delibera Agcom 52/09/CIR recante *“Integrazioni e modifiche relative alle procedure di cui alla Delibera Agcom n. 274/07/CONS ai fini della implementazione del codice segreto”*.

Alla luce di tale quadro normativo è possibile schematizzare la complessa procedura di migrazione in tre fasi. Nella fase 1, in particolare, l'utente aderisce ad un'offerta commerciale di un operatore commerciale diverso (c.d. operatore *recipient*) da quello presso il quale è l'utenza da migrare (c.d. operatore *donating*). Nella fase 2, l'operatore *recipient* trasmette la richiesta di passaggio all'operatore *donating* e quest'ultimo procede alle verifiche formali e tecniche previste dalla normativa di settore, fornendo l'esito delle stesse (“OK” o “KO”) entro 5 giorni lavorativi, trascorsi inutilmente i quali si applica il silenzio assenso. Nella fase 3, l'operatore *recipient*, ricevuto il riscontro positivo o comunque in applicazione del silenzio assenso, processa la migrazione entro la DAC (data di attesa consegna) precedentemente concordata con il cliente. In tal modo viene avviato il *provisionig* tecnico da parte dell'operatore di rete.

Nel caso di specie, agli atti del procedimento, risulta che l'operatore abbia ricevuto un contratto sottoscritto dalla società istante che prevedeva il passaggio dell'utenza *de qua* da Vodafone Italia xxx a Wind. L'operatore Wind ha evidenziato di aver dato impulso alla migrazione, ma di aver ricevuto una prima causale di scarto in data 30 luglio 2014.

In particolare Wind dà, quindi, conto dell'impedimento riscontrato nell'eseguire la migrazione, evidenziando di aver ricevuto *“due ko rispettivamente in data 30/07/14 e 01/07/14 con motivazione “Dn non associato all'accesso da migrare”*; a supporto della propria posizione ha allegato la schermata estratta dai propri sistemi. Dalle risultanze istruttorie ed, in particolare, dalle schermate estratte dal sistema CRM 3.0 fornite da Telecom Italia xxx (Wholesale), emerge che l'utenza *de qua* non è migrata effettivamente a Wind; la stessa numerazione risulta, invece, rientrata in Telecom Italia xxx in data 19 ottobre 2015.

Quanto all'assolvimento degli oneri informativi, Wind non prova di aver comunicato alla società istante il ricevimento di detti KO. L'operatore Wind, infatti, si è limitato a depositare lo *“screenshot”* della schermata aziendale dove sono riportati i contatti con l'utente. Sul punto si rileva che parte istante ha ribadito, anche con la propria memoria di replica, di non aver ricevuto informazioni in merito al passaggio richiesto. Sulla validità delle schermate fornite dall'operatore, occorre precisare che dette schermate non hanno valore provante, in quanto non attestano né l'inoltro delle informative rese all'utente, né il raggiungimento delle medesime informazioni nella sfera di conoscibilità dell'utente. In relazione a ciò, giova anche evidenziare che le prime asserite comunicazioni rese all'utente risulterebbero comunque tardive, dal momento che risalgono alle date 27 – 28 agosto 2014, a distanza di quasi un mese dal ricevimento del primo KO del 30 luglio 2014.

Dunque, sulla base delle risultanze istruttorie sopra richiamate, emerge che la società Wind, quale operatore *“recipient”*, non abbia addotto giustificazioni in ordine al mancato assolvimento degli oneri informativi connessi alla mancata attivazione del contratto.

Pertanto, per quanto sopra esposto, in assenza, agli atti, di documentazione probatoria idonea ad escludere la responsabilità dell'operatore *recipient* Wind, si ritiene che sia da ascrivere a detto operatore, ai sensi dell'art. 1218 del codice civile, la responsabilità in ordine alla mancata attivazione dei servizi nelle more del passaggio da altro operatore e degli oneri informativi dovuti in caso di ritardata attivazione dei servizi sull'utenza *de qua* e che, dunque, debba essere riconosciuto all'utente un indennizzo proporzionato al disagio subito.

Per il calcolo dell'indennizzo di cui sopra si richiama quanto previsto dall'art. 3, che al comma 3 dell'Allegato A alla Delibera Agcom n. 73/11/CONS prevede, in caso di ritardata/mancata attivazione del servizio, che gli importi previsti al comma 1 dello stesso articolo, pari ad euro 7,50 per ogni giorno di disservizio, *“siano ridotti ad un quinto, quando riguardano procedure per il cambio di operatore”*. Nel caso di specie, il predetto parametro deve essere computato in misura pari al doppio, in conformità a quanto previsto dall'articolo 12, comma 2, del sopra citata Delibera, attesa la natura *business* dell'utenza telefonica interessata dal disservizio.

Per quanto concerne l'individuazione dell'intervallo temporale di riferimento in base al quale effettuare il calcolo degli indennizzi, si individua, per il calcolo dell'omessa attivazione dei servizi, il *dies a quo* nel giorno 30 luglio 2014 (data corrispondente al primo KO ricevuto dall'operatore Wind) ed il *dies ad quem* nel giorno 7 ottobre 2015, data in cui risulta la registrazione dell'ordinativo di migrazione ad altro operatore, che attesta di fatto la rinuncia dell'utente all'attivazione del servizio con Wind.

Pertanto l'indennizzo da riconoscere all'istante è pari all'importo di euro 1.305,00 (euro 3,00 *pro die* x n. 435 giorni di mancata attivazione dell'utenza *de qua*).

Inoltre, a fronte della mancata attivazione dei servizi da parte di Wind, non può ritenersi fondata l'eventuale pretesa creditoria vantata dalla società stessa. L'istante ha quindi diritto ad ottenere la

regolarizzare della propria posizione contabile - amministrativa mediante lo storno e/o il rimborso (in caso di avvenuto pagamento) di tutta la fatturazione eventualmente emessa in relazione all'utenza fissa n. 055 3438xxx, mai attivata; dovrà inoltre essere ritirata a cura e spese del gestore la pratica di recupero del credito eventualmente aperta.

Infine, si ritiene proporzionale ed equo liquidare a favore dell'istante, ai sensi dell'art. 19, comma 6, del Regolamento, la somma forfettaria di euro 50,00 a titolo di spese di procedura da porsi a carico di Wind, atteso che l'utente non ha presenziato all'udienza di discussione nell'ambito del presente procedimento.

VISTO l'Ordine di Servizio del Segretario Generale n. 9 del 24 luglio 2018, con il quale, a seguito della temporanea assenza della Dott.ssa Cinzia Guerrini, è stato individuato il Dott. Luciano Moretti, dirigente del Settore "Analisi di fattibilità e per la valutazione delle politiche. Assistenza al Difensore Civico, al Garante dei detenuti e all'Autorità per la partecipazione" quale dirigente sostituto per le funzioni e attività inerenti il Corecom;

VISTI la relazione istruttoria redatta dalla Dott.ssa Elisabetta Castelli, responsabile del procedimento e lo schema di decisione predisposto dal Dirigente Dott. Luciano Moretti, ex art. 19, comma 1, del Regolamento;

UDITA l'illustrazione del Dirigente, Dott. Luciano Moretti svolta su proposta del Presidente nella seduta del 25 settembre 2018;

DELIBERA

in parziale accoglimento dell'istanza presentata in data 6 maggio 2016 dalla società xxx nei confronti di Wind Tre xxx (già Wind Telecomunicazioni xxx) che l'operatore provveda a:

1) corrispondere alla società istante, mediante assegno o bonifico bancario, le seguenti somme:

a) euro 1.305,00 a titolo di indennizzo omessa attivazione e dei connessi oneri informativi dell'utenza n. 0553438xxx nelle more del passaggio fra operatori;

b) euro 50,00 a titolo di spese di procedura ai sensi dell'art. 19, comma 6, del Regolamento e della Delibera Agcom n. 276/13/CONS;

2) a regolarizzare la posizione amministrativa dell'istante mediante lo storno e/o il rimborso (in caso di avvenuto pagamento) di tutta la fatturazione eventualmente emessa in relazione all'utenza fissa n. 055 3438xxx, mai attivata; dovrà inoltre essere ritirata a cura e spese del gestore la pratica di recupero del credito eventualmente aperta.

Le somme così determinate a titolo di indennizzo e/o rimborso di cui al precedente punto 1) lettera a) e punto 2) dovranno essere maggiorate della misura corrispondente all'importo degli interessi legali calcolati a decorrere dalla data di presentazione dell'istanza di risoluzione della controversia.

E' fatta salva la possibilità per l'utente di richiedere in sede giurisdizionale il risarcimento dell'eventuale maggior danno subito, come previsto dall'art. 19, comma 5, della Delibera Agcom n. 173/07/CONS, Allegato A.

DELIBERAZIONE
n. 46 del 25 settembre 2018

Ai sensi dell'art. 19, comma 3, della Delibera Agcom n. 173/07/CONS Allegato A, il provvedimento di definizione della controversia costituisce un ordine dell'Autorità ai sensi dell'art. 98, comma 11, D.lgs. n. 259/2003.

L'operatore è tenuto, altresì, a comunicare a questo Ufficio l'avvenuto adempimento alla presente delibera entro il termine di 60 giorni dalla notifica della medesima.

La presente delibera è notificata alle parti e pubblicata sul sito internet istituzionale del CoReCom, nonché trasmessa all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni per gli adempimenti conseguenti.

Ai sensi dell'articolo 135, comma 1, lett. b), del Codice del processo amministrativo, approvato con D.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, in sede di giurisdizione esclusiva.

Ai sensi dell'art. 119 del medesimo Codice il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di 60 giorni dalla notifica dello stesso.

Il Segretario
Luciano Moretti

Il Presidente
Enzo Brogi